

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1344)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA, VALENZA, LUGNANO, SEMA, MADERCHI, SGHERRI, CAVALLI e MINGOZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1973

Costituzione del Consorzio del porto di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende colmare un vuoto legislativo in considerazione del fatto che fin dal maggio 1970 è scaduta la legge istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli senza che il Governo adottasse i conseguenti provvedimenti. Le numerose proroghe imposte hanno non solo paralizzato l'attività dell'Ente scaduto ma aggravato la crisi profonda del porto di Napoli e degli scali marittimi minori rendendo così più drammatica la situazione economica e sociale di Napoli e della Campania.

Dopo le ultime dichiarazioni del rappresentante del Governo che non escludono

nuove, assurde proroghe, il gruppo comunista, allo scopo di dare un utile contributo alla soluzione di un problema ormai non più rinviabile, ha deciso di presentare il presente disegno di legge che esprime sostanzialmente le conclusioni di un lungo lavoro di elaborazione, al quale hanno partecipato forze politiche, sindacali ed economiche della provincia di Napoli.

Il disegno di legge si propone di istituire un consorzio autonomo del porto di Napoli per democratizzarne la gestione e consentire una vigorosa opera di propulsione delle attività portuali quale presupposto dello sviluppo economico e sociale di Napoli e del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Costituzione, sede, circoscrizione)

È istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, ha sede legale e amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinata dal Ministero della marina mercantile d'intesa con la regione Campania.

Al Consorzio potranno altresì aderire i comuni della regione Campania che ne faranno richiesta.

Art. 2.

(Fini e compiti)

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio di tutte le attività portuali della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo economico dell'entroterra in relazione ai detti traffici.

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento di detti porti;

5) elaborare e proporre:

a) il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base al piano nazionale dei porti ed in armonia con il programma regionale di sviluppo e con i piani urbanistici territoriali, indicando la priorità d'attuazione delle nuove opere e degli impianti;

b) i progetti di massima ed esecutivi per le opere, le forniture e gli impianti nuovi e per la manutenzione di quelli esistenti nei porti della circoscrizione consortile.

I piani ed i progetti di cui sopra che comportino spese superiori a lire 500 milioni saranno sottoposti alle approvazioni previste dalle vigenti leggi in materia di opere pubbliche portuali;

6) provvedere alla esecuzione e alla manutenzione delle opere, degli impianti ed attrezzature portuali;

7) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale;

8) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 20, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone la utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile o della regione Campania in rapporto alle loro competenze;

9) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscri-

zione consortile, in esplicazione delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

10) gestire i mezzi meccanici per il carico, lo scarico, ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, nonché i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali ed eventualmente altri servizi di interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

11) provvedere mediante gestione diretta ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione dei porti della circoscrizione consortile;

12) determinare le tariffe di tutti i servizi e prestazioni di opere di cui ai precedenti punti;

13) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea che siano state concordate con le amministrazioni medesime, nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

14) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

15) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari, garantiti dagli enti consorziati;

16) procedere alla revisione delle concessioni e degli appalti in atto all'entrata in vigore della presente legge allo scopo di armonizzarli con le finalità pubbliche delle attività portuali;

17) provvedere a quanto altro, non specificatamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari d'aria, di terra e di mare, i servizi di pilotaggio e di rimorchio, la poli-

zia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Art. 3

(Enti consorziati)

Partecipano al Consorzio:

lo Stato;

la regione Campania;

la Provincia;

i Comuni facenti parte della circoscrizione del Consorzio nonché tutti gli altri Comuni che avranno fatto richiesta di adesione al Consorzio ai sensi dell'articolo 1 della presente legge;

la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;

il Banco di Napoli.

Possono partecipare, altresì, al Consorzio altre regioni, province, comuni capoluogo di province, consorzi e nuclei per le aree di sviluppo industriale, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma ha luogo su richiesta dell'ente interessato, accettata con deliberazione dell'assemblea del Consorzio.

Art. 4.

(Disponibilità finanziarie)

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2, il Consorzio dispone:

a) dei contributi dello Stato eventualmente stabiliti con legge. Per il primo quinquennio tale contributo è fissato nella misura di lire 3 miliardi annue;

b) dei contributi degli altri enti consorziati; tali contributi verranno stabiliti dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio.

Per quanto riguarda gli enti locali chiamati a concorrere, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e successive modificazioni, alle spese per i porti della circoscrizione consortile, quanto disposto dal suddetto regio decreto e dalle successive modificazioni è abrogato;

c) dei contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazioni ed altre documentazioni rilasciate dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato e in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione di detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri devoluta all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite, per lo stesso porto, la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti, obbligazioni o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali del Consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinabili ad uso pubblico negli ambiti portuali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme che pervenissero al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale;

m) dei fondi stanziati dal Ministero dei lavori pubblici a qualsiasi titolo e con qualsiasi legge per il potenziamento dei porti;

n) dei fondi stanziati per i porti consorziali dalla Cassa per il Mezzogiorno; dei fondi assegnati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 596;

o) di ogni altro contributo statale, regionale o di qualsiasi ente, stabilito da nuove leggi e provvidenze.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del Codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Art. 5.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori.

Art. 6.

(Presidente e vice presidente)

Il presidente del Consorzio è eletto dalla assemblea. L'elezione ha luogo con la presenza dei due terzi dei componenti dell'assemblea ed a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora l'esito della votazione risulti infruttuoso per due scrutini, si procede ad una terza votazione a distanza di non meno di 24 ore, per la quale è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e la maggioranza semplice dei voti.

Il Consorzio ha due Vice presidenti eletti fra i membri delle categorie di cui ai punti 10) e 11) dell'articolo 8 con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 7.

(Funzioni del presidente)

Il presidente è il capo dell'amministrazione autonoma consortile ed è responsabile del buon andamento di essa.

Rappresenta legalmente il Consorzio; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli altri oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza dei predetti organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno potrà far intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale. Potrà anche costituire speciali commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, fissandone, di volta in volta, la composizione ed i compiti.

Il Presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nello interesse del Consorzio.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del Presidente si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

Art. 8.

(Assemblea)

Fanno parte dell'assemblea:

- 1) il presidente;
- 2) il direttore marittimo di Napoli;
- 3) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 4) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 5) tre rappresentanti per ogni Regione, facente parte del Consorzio, eletti dall'assemblea regionale, con voto limitato a due;
- 6) un rappresentante per ciascuno dei comuni e delle province che partecipano al Consorzio;
- 7) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che partecipano al Consorzio;
- 8) un rappresentante per ciascuno degli altri enti pubblici consorziati;
- 9) un rappresentante del Banco di Napoli;
- 10) tre rappresentanti della categoria degli industriali di cui uno delle piccole imprese ed uno per ciascuna delle categorie dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri e degli agenti marittimi designati dalle rispettive organizzazioni;
- 11) nove rappresentanti dei lavoratori portuali, marittimi, dipendenti del Consorzio, addetti alle attività industriali e ai servizi portuali, designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative;

Si intendono rinunciatarie le organizzazioni che non presentano la propria segnalazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito che a tale fine viene rivolto dalla regione Campania.

Non possono essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizio contro il Consorzio.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse colo-

ro che siano dipendenti del Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui al numero 11) e coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui al numero 10).

Art. 9.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale della amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi nonchè le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da disporre agli enti consorziati, di cui alla lettera b) dell'articolo 4;

e) delibera sui piani di massima e sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredi portuali, nonchè sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti;

f) delibera sull'assunzione diretta dei servizi portuali;

g) delibera il regolamento ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio ed i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Art. 10.

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) i vice presidenti;
- 3) due rappresentanti della regione Campania;

4) due rappresentanti delle province aderenti di cui uno della provincia di Napoli;

5) due rappresentanti dei comuni aderenti di cui uno del comune di Napoli;

6) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

7) due rappresentanti dei lavoratori scelti tra quelli di cui al n. 11) dell'articolo 8;

8) due rappresentanti degli operatori scelti tra quelli di cui al n. 10) dell'articolo 8;

9) il capo del Genio civile opere marittime di Napoli.

Art. 11.

(Funzioni del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo:

1) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale o delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica, nel termine di trenta giorni;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i piani di destinazione e di uso del territorio della circoscrizione con-

sortile, i piani regolatori dei porti della circoscrizione, i progetti di massima e quelli esecutivi di nuove opere e di nuovi arredi portuali e delibera sui progetti di manutenzione;

8) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, di competenza del Consorzio;

9) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

10) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

11) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

12) delibera sui regolamenti e sulla tariffe relativi ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

13) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

14) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere o delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

15) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

16) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

17) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al numero 13) dell'articolo 2.

Art. 12.

(Atti soggetti a controllo)

Le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio e del consiglio direttivo sono soggette, per quanto riguarda la legittimità, all'approvazione del Ministero della marina mercan-

tile o della regione Campania in rapporto alle loro competenze.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile.

Le deliberazioni concernenti i progetti di massima ed esecutivi per le opere, le forniture e gli impianti nuovi e per la manutenzione di quelli esistenti nei porti della circoscrizione consortile sono approvati nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di opere finanziate dallo Stato.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie, nonché quelli concernenti il regolamento del personale ed il relativo trattamento economico sono approvate dal Ministero della marina mercantile.

Il presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copia delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla loro data.

Il Ministero della marina mercantile deve pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di venti giorni dal ricevimento di esse, trascorso il quale termine esse si ritengono approvate.

Art. 13.

(Collegio dei revisori)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, nonché da due revisori ufficiali dei conti eletti dall'assemblea.

Detti funzionari debbono essere di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, od equiparata.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei lavori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

Art. 14.

(Durata delle cariche)

I componenti dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 15.

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli cui possono accedere persone munite di laurea, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Qualora due successivi concorsi non avessero esito, l'Assemblea può procedere per chiamata diretta.

Art. 16.

(Compensi degli organi consortili)

L'assemblea determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai membri del collegio dei revisori, nonché la misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali.

Art. 17.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo. L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato all'eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscriverne nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Art. 18.

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere portuali dei porti della circoscrizione consortile, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il Consorzio può provvedere di norma con personale del Genio civile per le opere marittime posto temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del Consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsato alla competente amministrazione la spesa corrispondente, salvo la facoltà di avvalersi, in caso di comprovata necessità accertata dal consiglio direttivo del Consorzio, di altro personale tecnico.

Il Consorzio potrà avvalersi eccezionalmente e temporaneamente, per l'espletamento dei propri compiti di istituto, di funzionari statali o di ufficiali della capitaneria di porto presso di esso distaccati su richiesta del consiglio direttivo. Il trattamento economico di tale personale è a carico del Consorzio.

Art. 19.

(Trattamento tributario)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono

per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il Consorzio contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere per arredi portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 20.

(Consegna dei beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Col provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1.

Qualora per l'esigenza dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre dei beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Art. 21.

(Scioglimento dell'amministrazione)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente

legge o dal regolamento, persista nel violarli o quando, per altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministro della marina mercantile d'intesa con la regione Campania, con decreto del Presidente della Repubblica nel quale è stabilito, fino ad un massimo di sei mesi, il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario il quale potrà essere nominato tra i funzionari dello Stato, da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 22.

(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)

L'Ente autonomo del porto di Napoli è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le sue attività e le passività sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici vigenti.

La costituzione degli organi del Consorzio deve avvenire entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge; nelle more i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati dal presidente dell'Ente soppresso che assume le funzioni di commissario.

Art. 23.

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentita la regione Campania, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge e di organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

Art. 24.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.